



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 89/19/CSP

**ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 2-BIS, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70,
DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.**

(PROC. N. 981/DDA/AMR - DDA/1853 - <http://radioselfie.torontocast.stream/>)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 5 aprile 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l’art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore di servizi, nell’esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l’art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificata dalla delibera n. 490/18/CONS, del 16 ottobre 2018, recante “*Modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/1853, pervenuta in data 20 febbraio 2019 (prot. n. DDA/0000701) è stata segnalata dalla SIAE-Società Italiana Autori ed Editori, in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la riproduzione, sul sito *internet* <http://radioselfie.torontocast.stream/>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere sonoro tra cui sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:
 - *Complici - Nannini - 2017*
 - *La Stessa - Faini Dario - 2018*
 - *Domani - Annalisa - 2018*
 - *Impossibile - Zampaglione Federico - 2018*
 - *Hips Don't lie - Shakira - 2006*
 - *Rock Your Body - Timberlake - 2002*
 - *Don't Leave Me Alone - Guetta - 2018*
 - *In My Feelings - Drake - 2018*
 - *Signs - Cruz Taio - 2016*
 - *Hey Ya - Benjamin Andre - 2003*
 - *Look At Me Now - Brown - 2010*
 - *Yeah - Usher - 2003*
 - *Lie With Me - Douville - 2016*

Il soggetto istante ha dichiarato altresì che: “[...] *il sito oggetto della presente istanza mette a disposizione degli utenti il medesimo palinsesto musicale attraverso Applicazione mobile (per smartphone e tablet)*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risulta confermata la sistematica messa a disposizione di opere sonore amministrata dalla SIAE, anche con riferimento al suo intero repertorio, disponibile alla pagina *internet* <https://www.siae.it/it/archivioOpere>, trasmesse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/1941;
3. Dalle verifiche effettuate risulta altresì quanto segue: la *webradio* Radioselfie risulta contattabile agli indirizzi di posta elettronica: radioselfie@gmail.com e info@radioselfie.it ; il nome a dominio <https://radioselfie.torontocast.stream/>, che utilizza i servizi della piattaforma Torontocast, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica dpo@torontocast.com, risulta registrato per conto di un soggetto non identificabile, da WhoisGuard, Inc., società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede legale a Panama e raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica legal@whoisguard.com, tramite la società NameCheap, Inc., con sede in 4600 East Washington Street, Suite 305, Phoenix, Arizona, 85034, USA, i cui indirizzi di posta elettronica sono dmca@namecheap.com e abuse@namecheap.com; i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società EntirelyDigital Inc. con sede a 2680 Matheson Blvd East, Suite 102, Mississauga, ON L4W 0A5, Ontario, Canada, il cui indirizzo di posta elettronica è: helpdesk@entirelydigital.com. Alla medesima società sono verosimilmente riconducibili anche i *server* impiegati, che risultano localizzati a Toronto, Canada;
4. Con comunicazione del 1° marzo 2019 (prot. n. DDA/0000868), la Direzione Contenuti Audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 981/DDA/AMR relativo alla predetta istanza, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41;
5. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito <https://radioselfie.torontocast.stream/>, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *Decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con la *webradio* Radioselfie, soggetto che presumibilmente utilizza il flusso messo a disposizione da Torontocast, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e cui risultano riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

6. In data 5 marzo 2019 (n. prot. DDA/0000901), Radioselfie trasmetteva alla precedente Autorità una comunicazione ai fini di chiarire che pur non essendo il sito oggetto dell'istanza di sua proprietà "*in ogni caso, in maniera prettamente prudentiale, abbiamo provveduto a richiedere alla piattaforma radio Torontocast <http://www.torontocast.com> di rimuovere dal dominio <http://www.radioselfie.torontocast.stream> il flusso audio contenente le opere ed ogni elemento riconducibile all'oggetto di istanza al fine di adeguarci a quanto richiesto dal Garante ovvero di cessare da subito la riproduzione delle opere amministrare dal soggetto istante (SIAE)*";
7. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto di istanza a seguito della ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento e della menzionata comunicazione di Radioselfie rispetto alla propria intenzione di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, si evidenzia che alla pagina internet <http://radioselfie.torontocast.stream/> è ancora riscontrabile la sistematica messa a disposizione delle opere sonore del repertorio amministrato da SIAE;
8. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tale opere digitali sul sito oggetto dell'istanza possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

CONSIDERATO che, in ragione della localizzazione all'estero dei *server* impiegati, l'organo collegiale, in presenza di una violazione, potrebbe ordinare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del *Regolamento*, ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit*, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, esclusivamente di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, Torontocast è una piattaforma che fornisce una serie di servizi dedicati alle *webradio* e che l'inibizione dell'accesso al dominio [torontocast.stream](http://www.torontocast.stream) comporterebbe l'impossibilità di accedere a tutte le *webradio* presenti nel sottodominio e ospitate dalla piattaforma;

CONSIDERATO che la violazione accertata risulterebbe non proporzionata all'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intera piattaforma di Torontocast;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti ai sensi dell'art. 8, comma 2-*bis* del *Regolamento* e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 aprile 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi